



CITTÀ DI CUORGNÈ
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.06.2007
Modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 11.02.2013
Modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 19.12.2013
Modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.04.2017

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI ° del testo unico delle leggi sanitarie 27.07.1934 e al D.P.R.10.09.1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la custodia delle salme.

ART. 2

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

ART. 3

1. Si rimanda alla scrupolosa osservanza del Titolo IX del D.P.R. 03.11.2000 n. 396, Ordinamento dello Stato Civile, nonché degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del D.P.R.10.09.1990 n. 285 relativamente alle modalità e alle formalità da adempiere nel caso di denuncia di morte.
2. Si ricorda comunque che la morte di una persona deve essere denunciata all' Ufficiale dello Stato Civile entro le 24 ore dal decesso di questa e comunque nel più breve possibile.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'Ordinamento dello Stato Civile n. 396/2000, è Ufficiale dello Stato Civile il Sindaco o chi in sua vece regge il Comune o un Consigliere Comunale da egli delegato o, relativamente agli atti di nascita, morte e pubblicazione di matrimonio, il Segretario Comunale o altro impiegato delegato.

DISPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO, VERIFICA E CHIUSURA FERETRO

ART. 4

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, o sepolto prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi in cui le condizioni stesse del cadavere richiedano di abbreviare detto periodo di osservazione, secondo quanto disposto dagli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, ai quali si rimanda anche per i capi di morti per malattia infettiva diffusa o per salme di persone a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi.

ART. 5

1. Ai sensi degli artt. 12 e segg. D.P.R.10.09.1990 n. 285, il Comune deve disporre di un locale ove ricevere e tenere in osservazione le salme.
2. Gli istituti di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del Cimitero o presso Ospedali o altri depositi sanitari o edifici che rispondano allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
3. Trattandosi di Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il locale destinato a deposito di osservazione e l'obitorio devono essere locali distinti.

ART. 6

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere deposto nel feretro e vi deve essere deposto vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

ART. 7

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
2. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

ART. 8

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

ART. 9

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nonché gli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 se il trasporto è da o per l'estero;
 - d) per i trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
 - e) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d) laddove si esegua il trasporto entro 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.
 4. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 5. Sia la cassa in legno sia quella di metallo debbono riportare impresso, ben visibile, sulla parete esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 6. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
 7. Per le inumazioni l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità.
 8. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta con le date di nascita e di morte.
 9. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi.
 10. Per i resti umani ritrovati la cassa conterrà la sola data del ritrovamento.

ART. 10

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero di cadavere, di parti di cadavere o di ossa umane è rilasciata a norma degli artt. 74 e segg. del D.P.R. n. 396/2000, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 11

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge della Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o di obitorio, il tragitto alla Chiesa o dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
3. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
4. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
5. Per eventuali cerimonie, diverse da quelle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
6. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.
7. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
8. Nei casi speciali di un concorso assai numeroso di persone, gli incaricati del servizio funebre o i parenti del deceduto prenderanno accordi con il comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
9. Alle imprese incaricate al trasporto funebre è comunque fatto obbligo di concordare nel più breve tempo possibile con gli addetti al servizio dello Stato Civile e di Polizia Mortuaria il giorno e l'ora dello svolgimento del trasporto funebre e questo per evitare eventuali disservizi.
10. L'unità Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio del trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 12

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
2. È facoltà del Comune di imporre il pagamento del diritto fisso di cui all'art. 19/2 del precitato D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

ART. 13

1. Il trasporto dei cadaveri o di resti umani al Cimitero può essere a carico del Comune solo nei casi di persone indigenti e prive di assistenza da parte di parenti.
2. Lo stato di indigenza deve essere comprovato da dati oggettivi, previa indagine espletata dall'Assistente Sociale o dagli Uffici Comunali.
3. I trasporti a pagamento avranno precedenza su quelli gratuiti.
4. Questi ultimi di norma verranno eseguiti nell'orario antimeridiano.

ART. 14

1. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi per le località raggiungibili con il mezzo prescelto dopo 24 ore dalla partenza, o infine quando il trasporto venga eseguito trascorso 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, salvo sia stata imbalsamata.

ART. 15

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
2. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Dette autorizzazioni, al trasporto e al seppellimento, sono rilasciate rispettivamente dal Sindaco e dall'Ufficiale di Stato Civile.
4. Nel caso di trasporto ad altro Comune il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
5. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, il decreto di autorizzazione dovrà essere comunicato ai Sindaci di questi.

ART. 16

1. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso l'Ospedale, Istituto, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

2. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e possono essere subordinati al pagamento di un diritto.

ART. 17

1. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto di cadaveri e le loro rimesse, si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

ART. 18

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del precitato D.P.R. n. 10.09.1990 n. 285 ed in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

ART. 19

1. Nel caso di persone morte per malattia infettiva e diffusiva prevista nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, o che il cadavere sia portatore di radioattività, si rimanda alla scrupolosa osservanza degli artt. 18 e 25 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, fermo restando al dirigente del servizio di Igiene Pubblica della competente U.S.L. di dettare, caso per caso, le norme precise da adottare.

ART. 20

1. Per il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune o all'estero con i mezzi di terzi, e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (autofunebri autorizzati), e per l'introduzione di salme nel territorio del Comune, è facoltà dello stesso di imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

ART. 21

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato, ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 01.77.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione.
2. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R..
3. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.
4. Agli artt. 27, 28 e 29 del precitato D.P.R. 10.09.1990 n. 285 sono anche assoggettati i trasporti da o per l'Estero di ceneri, ossa umane e resti assimilabili.

ART. 22

1. Il trasporto da Comune a Comune di ossa umane, ceneri e resti assimilabili è anch'esso autorizzato dal Sindaco, tuttavia ad esso non si applicano le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.
2. Le ossa umane e i resti assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.
4. L'urna deve essere di materiale resistente e ciascuna urna deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, della data di nascita e di morte dello stesso.

ART. 23

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzate con unico decreto del Sindaco per i decessi avvenuti nel territorio del Comune.
2. Negli altri casi il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione sindacale di cui all'art. 24 del D.P.R. 10.09.1990 n. n. 285 e alle norme dell'articolo precedente.

ART. 24

1. I trasporti di cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche sono disciplinati dagli artt. 35, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

ART. 25

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al Cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (tenuta dei registri relativi alle operazioni cimiteriali e custodia dei verbali relativi alle salme cremate).
6. Il Direttore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 26

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, (senza distinzione di origine, cittadinanza o religione).
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate, i nati morti e i prodotti di concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

ART. 27

1. È facoltà del Comune prevedere, all'interno del Cimitero, reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Nei reparti speciali saranno ricevute le salme delle persone che ne hanno il diritto ai sensi del precedente articolo e sempreché non abbiano lasciato manifestazione di volontà di essere sepolte nel Cimitero Comune.

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 28

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno quindici anni.
2. Detto piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L..

3. In detto piano verranno previste le aree cimiteriali destinate all'inumazione comune, alle sepolture private, individuali e di famiglia, ai siti, alle cellette ossario, alle nicchie cinerarie individuali e all'ossario comune, ecc..
4. In base alle effettive necessità detto piano regolatore cimiteriale potrà essere sottoposto a revisione da parte del Comune.

INUMAZIONI

ART. 29

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione di riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
3. Le sepolture comuni hanno durata decennale e i 10 anni decorrono dal giorno del seppellimento, non sono oggetto di concessione da parte del Comune, ma sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
4. Sono private invece le sepolture per inumazioni di durata superiore ai 10 anni, effettuate in aree di concessione.
5. La durata del diritto di concessione di dette sepolture private per inumazione è fissata in anni venti e detto termine decorre dal giorno dell'acquisto risultante dal relativo contratto.
6. È facoltà del Comune di concedere alla scadenza del contratto il rinnovo del sito per ulteriori 20 anni. A richiesta è inoltre possibile prevedere il tacito rinnovo della concessione dietro contestuale versamento di una somma pari al costo della concessione maggiorato del 50%.
7. La concessione della sepoltura privata può essere fatta in presenza della salma ed essere estesa ai parenti ed affini fino al 2° grado.
8. I siti sono concessi a destinazione delle salme delle persone menzionate in atto e non potranno in alcun modo essere ceduti a terzi.

ART. 30

1. Ogni fossa comune è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Sulla fossa comune, a richiesta dei privati, può essere autorizzato dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna. previo pagamento di una tariffa.
4. Possono altresì essere collocate croci o monumentini.
5. I materiali di cui dovranno essere costituiti i copritomba e gli oggetti avanti elencati è da ricercarsi tra la pietra, il cemento, il marmo ed il ferro.
6. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili.

ART. 31

1. Gli oggetti, (croci, coprifossa, monumentini, ecc...) collocati sulle fosse comuni o sui siti, resteranno allo scadere del termine prefissato o della concessione di proprietà del Comune.
2. Le scritte sulle tombe devono essere limitate al cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto ed eventuali rituali espressioni brevi.
3. Altre iscrizioni integrative dovranno essere autorizzate dalla Giunta Comunale.

ART. 32

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
2. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

ART. 33

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine ed i percorsi pedonali, gli eventuali arbusti non dovranno superare l'altezza di cm. 80. Per eventuali essenze non rispondenti a tali caratteristiche resta la facoltà dell'Ente di poter procedere a riequilibrio o rimozione delle stesse.
2. All'infuori di quanto indicato negli articoli antecedenti è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

TUMULAZIONI (SEPOLTURA PRIVATA INDIVIDUALE)

ART. 34

1. Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
3. Le salme destinate alla tumulazione devono essere rinchiusi in duplice cassa, l'una di legno e l'altra in metallo, secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
4. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione prima del seppellimento, anche dopo il decesso. La concessione viene fatta ai cittadini residenti ed ai deceduti in Cuornè ed ai non residenti aventi in Cuornè parenti o affini fino al 2° grado, anche deceduti.
5. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione e l'inumazione nei siti sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale in base ai costi di realizzazione e manutenzione. Le tasse di concessione per i non residenti sono raddoppiate ad eccezione dei richiedenti che hanno avuto la propria residenza nel Comune di Cuornè per almeno 10 anni anche non consecutivi ai quali si applica una maggiorazione pari al 50%.
6. La durata della concessione è fissata in anni 60 per i loculi, in anni 50 per le cellette ossario e le nicchie cinerarie individuali. A richiesta è inoltre possibile prevedere il tacito rinnovo della concessione dietro contestuale versamento di una somma pari al costo della concessione maggiorato del 50%.
7. Detto termine decorre dal giorno dell'acquisto che si evince dal contratto di concessione.
8. Le cellette ossario ed i loculi sono capaci di un solo feretro e il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
9. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
10. Alla scadenza della concessione il Comune rientrerà in possesso dei loculi, facendo porre i resti mortuali nell'ossario comune, fermo restando agli eredi del defunto la facoltà di rinnovare la concessione per uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.
11. I resti mortuali provenienti dalle estumulazioni ordinarie potranno essere collocati nelle cellette ossario.
12. È previsto l'inserimento di una cassetta di resti o di un'urna cineraria in un loculo nel qual caso è previsto l'ulteriore versamento di una somma stabilita dalla Giunta Comunale.

ART. 35

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti, le iscrizioni da porsi sulle lapidi e sulle nicchie dovranno essere eseguite in conformità ad apposita ordinanza sindacale.
2. È comunque vietata la posa di oggetti che sporgano oltre i dodici centimetri dalla lapide.

CREMAZIONE

ART. 36

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto di ditta sita nei Comuni vicinali con la quale stipula apposita convenzione.
2. L'autorizzazione di cui all'art. 79 1° comma del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
3. Il Comune, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.02.2004 e del parere del Consiglio di Stato - Sezione 1° - n. 2957/2003, può autorizzare l'affidamento delle ceneri del defunto al familiare da lui preventivamente indicato. L'Ente provvederà a periodici controlli della corretta conservazione delle ceneri.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ESUMAZIONI ORDINARIE

ART. 37

1. Nei Cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10.09.1990 n. 1990 e cioè di 10 anni.
2. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile evitare i mesi di luglio ed agosto.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
5. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale. Copia dell'ordinanza sindacale verrà affissa allo stesso albo e nei luoghi di pubblica affissione per tutto il territorio comunale.
6. L'esumazione dai siti allo scadere della concessione degli stessi viene considerata esumazione ordinaria, salvo rinnovo della concessione degli stessi da parte degli eredi.
7. L'esumazione ordinaria non necessita di altri documenti al di fuori dell'ordinanza sindacale che la autorizza.

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

ART. 38

1. L'esumazione delle salme inumate può essere fatta prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari, per indagini giudiziarie o per trasferimento ad altra sepoltura del feretro, all'interno o meno del Cimitero.
2. Le esumazioni straordinarie sono sottoposte ad ordinanza sindacale.
3. Le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e, nel caso di persona morta per malattia infettiva-diffusiva, devono essere trascorsi almeno due anni dalla morte.
4. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di Comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi su indicati;
 - quanto trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
5. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite in presenza del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. locale e dell'incaricato del Servizio di custodia del Cimitero.

ESTUMULAZIONI

ART. 39

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione.
3. Sono estumulazioni straordinarie quelle eseguite per ordine dell'autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari perché il feretro venga trasportato in altra sede.
4. Le estumulazioni ordinarie sono autorizzate dal Sindaco con apposita ordinanza nelle modalità già descritte per le esumazioni ordinarie.
5. Qualora il cadavere estumulato non fosse in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.
6. Il periodo di inumazione è fissato con ordinanza del Sindaco.
7. Se il cadavere estumulato si trova invece in condizioni di completa mineralizzazione, si può provvedere all'immediata raccolta dei resti mortali in cassetta ossario o a deporre gli stessi nell'ossario comune su parere del Coordinatore Sanitario.

8. Il Sindaco può autorizzare in qualsiasi momento dell'anno l'estumulazione dei feretri perché siano trasportati ad altra sede a condizione che chi effettua l'estumulazione constati la perfetta tenuta del feretro.
9. Qualora non si verificassero dette condizioni, il feretro dovrà essere sistemato in altra cassa di zinco, nel rispetto delle misure previste dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
10. Si applicano alle esumazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 83 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

ART. 40

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie da eseguire sono soggette al pagamento di una tariffa ai sensi dell'art. 7 bis Legge 28.02.2001 n. 26. Il quantum, stabilito dalla Giunta Comunale, verrà richiesto al momento dell'inumazione per il campo comune e al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione per le altre fattispecie.
2. È facoltà dei familiari richiedere la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, previo pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento di una tariffa, salvo i casi in cui siano disposte dall'autorità giudiziaria (per cui si applica l'art. 105 del R.D. 23.12.1865 n. 2701 e successive modificazioni).

ART. 41

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni, quando non sia richiesto diversamente dai familiari, verranno depositate nell'ossario comune.

ART. 42

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione e comunque prima che essa venga eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di Polizia Mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di custodia che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinata ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Tombe di famiglia o aree private

ART. 43

1. Il Comune può concedere a privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati, oppure dal Comune e poi ad essi vendute.
3. Ai sensi dell'art. 90 2° comma del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, nelle aree avute a concessione, i privati e gli enti possono impiantare in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. A dette sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni, inumazioni, estumulazioni ed esumazioni.
5. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nel piano regolatore cimiteriale.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio de diritto d'uso.
7. In particolare l'atto di concessione deve indicare: la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili, la durata, la persona o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione, gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
8. La durata di detta concessione è fissata in anni 50 e potrà essere rinnovata.
9. La decorrenza della stessa coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune (contratto).
10. I singoli interventi di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'Amministrazione Comunale, ad avvenuta concessione del sito, sulla base di specifico progetto contenente tutti gli elaborati necessari a descrivere ed illustrare le opere da compiersi con rispondenza ai requisiti di legge.

ART. 44

1. L'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte o facenti parte dell'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del 1° e 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al 6° grado.
3. L'autorizzazione della sepoltura nella tomba di affine o convivente è bene che risulti da una dichiarazione scritta dal concessionario da consegnarsi prima della tumulazione della salma all'addetto al servizio di custodia del cimitero.
4. Qualora il concessionario o il legale rappresentante siano deceduti, detta autorizzazione deve essere presentata dagli aventi diritto.
5. In caso di morte del concessionario o del legale rappresentante occorre che la famiglia o l'ente individuino altra persona cui l'amministrazione possa far riferimento per comunicazioni inerenti il servizio cimiteriale.
6. Sarà pertanto obbligo di segnalare con comunicazione scritta all'Ufficio incaricato del servizio di Polizia Mortuaria i nominativi o il nominativo dei subentranti alle persone avanti menzionate e questo nel termine di sei mesi dal decesso delle stesse.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o cedibile.
8. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
10. La manutenzione delle tombe private di famiglia o di collettività spetta ai concessionari.
11. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili ed opportuni, sia per motivi di decoro, di igiene o di sicurezza.
12. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 53 del presente regolamento, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto edilizio ed all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di notifica della relativa concessione.
13. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
14. Per motivi da valutare dal Sindaco può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

ART. 45

1. La concessione di aree private o tombe di cui trattasi può essere fatta anche a più concessionari.
2. Dall'atto della concessione dovrà emergere la divisione e l'individuazione dei posti assegnati a ciascun concessionario per egli e per la sua famiglia, fino all'esaurimento dei posti stessi.
3. Con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, fermo restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

ART. 46

1. Salvo il caso di scadenza della concessione per scadenza dei termini, una famiglia si considera estinta quando siano venute a mancare tutte le persone di cui all'art. 44 che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari, e nel caso di enti, corporazioni, quando le stesse siano statesciolte o non esistano più aventi titolo.
2. Non sarà più rinnovata la concessione cimiteriale qualora nessuno abbia presentato nei termini previsti la dichiarazione di subentro al concessionario o al legale rappresentante deceduti.

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SEPOLTURE E TUMULAZIONI PRIVATE

ART. 47

1. Chiunque acquisti un sito o un loculo o una tomba di famiglia dal Comune con regolare contratto e poi rinunci a voler usufruire degli stessi, deve darne comunicazione scritta all'Ente.
2. La rinuncia di un sito o un loculo o una tomba di famiglia comporterà un rimborso il cui importo è fissato dalla Giunta Comunale distinguendo tra bene mai utilizzato e bene retrocesso dopo l'utilizzo. L'Ente rientrerà in possesso di quanto concesso dal giorno del versamento del rimborso spettante al concessionario.
3. La rinuncia con contestuale acquisto di un sito o un loculo o una tomba di famiglia dal Comune comporta il rimborso al concessionario di una somma pari all'intero importo versato al momento dell'acquisto senza alcuna rivalutazione.
4. È facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

5. In questo caso la concessione verrà revocata dal Sindaco e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova tomba.
6. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto o a chi l'avente diritto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 30 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione della salme.
7. Nel giorno prefissato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 48

1. La concessione decade:
 - quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
 - quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o ali aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione della decadenza compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del personale addetto al servizio di Polizia Mortuaria.
5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo o ossario comune.
6. Dopodiché il Sindaco disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato di cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 49

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori identificabili ed in possesso dei requisiti di legge, a loro libera scelta che dovranno essere preventivamente autorizzati all'ingresso nelle strutture cimiteriali, mediante nulla-osta del Comune contenente tempi e modalità degli interventi, da esibire al responsabile della gestione oppure al personale comunale.

2. Se trattasi di semplici riparazioni, pulitura di monumenti, marmi, ecc.. e per i lavori di ordinaria manutenzione, basterà una semplice comunicazione scritta indirizzata al competente ufficio comunale che rilascerà il nulla-osta di cui al comma precedente. In particolare si stabilisce che per tutti gli interventi, compresi quelli di tinteggiatura e decorazione, interessanti i manufatti ubicati all'interno dell'area storica porticata nella struttura cimiteriale del capoluogo, gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati dai competenti uffici comunali, sulla base dell'occorrente documentazione finalizzata ad illustrare la qualità e le caratteristiche dell'intervento, in linea con il decoro ed il carattere di pregio della struttura storica.
3. Se trattasi invece di opere di maggiore entità o varianti al progetto, l'autorizzazione deve rilasciarsi secondo le modalità di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 43.
4. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
5. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti nei percorsi e secondo gli orari e le modalità indicate nel nulla-osta di cui ai precedenti commi.
6. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario ed esclusivamente per il solo carico e scarico delle attrezzature e del materiale di risulta che dovranno essere adeguatamente smaltite a norma di legge.
7. È vietato spargere materiali, imbrattare o danneggiare opere.
8. L'impresa dovrà comunque sempre lasciare contestualmente il terreno sgombero e pulito sia durante la conduzione dei lavori che al termine degli stessi.
9. È vietato lavorare nei giorni festivi ed in occasione delle ricorrenze, salvo particolari esigenze e/o urgenze comunque formalmente autorizzate dal Comune.
10. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, in deposito cauzionale pari al 35% del corrispettivo della tariffa vigente per la concessione di manufatti cimiteriali.

NORME DI POLIZIA CIMITERIALE

ART. 50

1. L'orario dei Cimiteri, in base alle stagioni è fissato con ordinanza del Sindaco come segue: estivo dalle ore 8:30 alle ore 18:00 - invernale dalle ore 8:30 alle ore 17:00, con chiusura nel giorno di lunedì, fatta eccezione per i giorni delle feste e delle ricorrenze.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di custodia e deve avere comprovati motivi.

4. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
5. È proibito l'ingresso a:
 - autovetture, biciclette, motocicli (salvo i veicoli che si introdurranno nel cimitero per servizio del medesimo);
 - persone accompagnate da cani o altri animali, anche se tenuti a guinzaglio;
 - persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque che contrastino il carattere del cimitero;
 - a fanciulli di età inferiore a 10 anni, quando non siano accompagnati da adulti.

ART. 51

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - introdurre oggetto irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni e lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi e oggetti);
 - turbare il libero svolgimento dei cortei e delle commemorazioni,
 - assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
 - passare attraverso i campi o peggio attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta onde portarsi verso una tomba dei propri familiari.
2. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato dal personale addetto al servizio cimiteriale ad uscirne immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
3. Fatto questo, restano salve le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

ART. 52

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. È altresì tenuto a mantenere un comportamento consono alla caratteristica del luogo, a fornire al pubblico le indicazioni richieste per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.

4. È vietato altresì esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.
5. Il trattamento economico, i diritti e di doveri di detto personale sono quelli previsti dalla legge, dagli accordi sindacali di categoria e dai regolamenti comunali.

ART. 53

1. Il personale addetto ovvero della ditta incaricata della gestione del servizio cimiteriale è tenuto a redigere ai registro delle operazioni cimiteriali, secondo quanto disposto dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, ed in duplice esemplare.
2. Alla fine di ogni anno un esemplare di detto registro verrà consegnato agli uffici comunali per il deposito nell'archivio.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 54

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
2. Si considerano abrogate tutte le disposizioni precedentemente impartite se incompatibili con le norme sopra esposte.
3. Per ogni violazione a quanto prescritto dal presente regolamento sarà applicata una sanzione pecuniaria di importo compreso tra un minimo di € 25,00 e un massimo di € 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione.
4. Eventuali interventi sostitutivi effettuati dal Comune per l'inosservanza a norme del presente regolamento, saranno addebitati ai soggetti inadempimenti.
5. Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.